

L'attuale momento di emergenza economica e sanitaria dettata dal Covid-19, sta generando, oltre ad effetti sociali, anche **elementi di incertezza in relazione ai processi contabili aziendali**, soprattutto negli ambiti valutativi nella predisposizione del **bilancio d'esercizio**, e pertanto ha reso necessari interventi normativi *ad hoc*.

In particolare il **Decreto Liquidità** (D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020) ha introdotto misure eccezionali per il superamento delle problematiche economiche e finanziarie che si sono venute a creare nelle imprese in tema di "**continuità aziendale**" (*going concern*).

Effetti sia nei bilanci al 31.12.2019 che in quelli al 31.12.2020

Il Decreto ha infatti previsto, all'art.7, che nella redazione del bilancio di esercizio in corso al **31 dicembre 2020** la valutazione delle voci nella **prospettiva della continuazione dell'attività** potrà essere operata se tale requisito risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020. La deroga si applica anche ai bilanci chiusi al **31 dicembre 2019** ma non ancora approvati.

Pertanto, per le imprese "sane", ossia quelle che prima che subentrasse la crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità, al fine di attenuare gli effetti sui conti aziendali delle misure di contenimento del Covid-19, **la valutazione delle condizioni di continuità aziendale** ovvero della capacità dell'impresa di continuare ad operare come entità in funzionamento è "congelata", in attesa del ritorno alla normalità. La finalità della norma è pertanto quella di consentire a tali imprese, e solo ad esse, di conservare la prospettiva della continuità aziendale nella redazione dei bilanci d'esercizio "a cavallo" dell'emergenza in corso (ossia quelli relativi al 2019 e 2020).

Il citato art.7 prosegue inoltre disponendo che il criterio di valutazione debba essere "specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente".

Il principio della continuità aziendale nella prassi contabile

La continuità aziendale è trattata, a livello di principi contabili nazionali, nell'**OIC n. 11**, che prevede che nel predisporre il bilancio vada effettuata "una **valutazione prospettica** della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio".

OIC n.19
Principio contabile sulla
Continuità aziendale

Qualora vengano individuate significative incertezze in merito a tale capacità, l'OIC n.11 prosegue affermando che "*nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze*".

In merito ai bilanci 2019¹ e 2020 si tratta pertanto di individuare alcune indicazioni utili ai fini della loro predisposizione².

Bilancio al 31 dicembre 2019

L'emergenza sanitaria potrebbe essere valutata come un fatto di competenza interamente del 2020 (essendosi manifestato, come effetti economici rilevanti, a partire sostanzialmente dal mese di marzo 2020) e pertanto **non avere effetti** sui valori espressi nei bilanci 2019 considerata "la loro non pertinenza sotto il profilo della competenza economica"³.

¹ Non ancora approvati

² Vi veda in tal senso il documento "L'impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei Principi Contabili Nazionali" del 20 aprile 2020 predisposto da la Fondazione Nazionale dei Commercialisti

³ Così il documento descritto in nota 2 citando il principio contabile OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio"

Diviene invece rilevante intervenire nella **parte descrittiva** sia in **Nota Integrativa** ("Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio") sia nella **Relazione sulla Gestione** ("Evoluzione prevedibile della gestione").

Gli elementi informativi potrebbero riguardare la descrizione e/o la previsione del contesto di riferimento anche in relazione alle misure adottate in Italia e/o nei Paesi in cui si opera, i livelli di performance e continuità di servizio dei propri fornitori, i ricavi attesi nel 2020 e la loro eventuale e possibile contrazione, il conseguente andamento reddituale atteso, l'andamento del settore di appartenenza, l'impatto sui contratti esistenti, la rinegoziazione di debiti, la ridefinizione delle politiche di investimento, le eventuali modifiche del business model, le politiche sul capitale circolante (incassi/pagamenti, magazzino), la sostenibilità a fronte di una eventuale distribuzione di dividendi, le politiche di tesoreria di gruppo e quelle sul personale, ecc...

Bilancio al 31 dicembre 2020⁴

L'esercizio 2020 è quello in cui si stanno manifestando in modo evidente gli effetti della crisi in corso. Pur in attesa di ulteriori interventi e chiarimenti normativi si ritiene che l'approccio generale possa comunque essere quello della **salvaguardia della funzione informativa del bilancio**

Salvaguardia della
funzione informativa
del bilancio

permettendo a tale documento di **far emergere i citati effetti sia in merito ai valori esposti che in merito agli elementi qualitativi descritti.**

Alcuni elementi da valutare con attenzione riguarderanno: l'individuazione dell'impatto della crisi sui livelli reddituali e sulle performance economiche, il trattamento contabile di eventuali contributi e agevolazioni di cui si è usufruito, le stime sulle perdite durevoli di valore di alcuni asset aziendali, l'eventuale sviluppo o introduzione di eventuali sistemi di controllo interno per la gestione della liquidità aziendale, l'aggiornamento e la descrizione, in Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione, degli elementi ritenuti utili alla citata funzione informativa, anche in coordinamento e continuità con quanto evidenziato nel bilancio relativo al 2019.

Un ulteriore elemento: perdite d'esercizio e capitale sociale

L'attuale crisi economica porterà probabilmente molte aziende ad avere problemi legati a perdite d'esercizio anche molto ingenti che potrebbero intaccare il capitale sociale nei limiti e con gli effetti di cui al Codice Civile⁵.

Alla luce di ciò, che potrebbe riguardare anche imprese in buone condizioni economiche prima della crisi, il Decreto Liquidità ha previsto la **sospensione degli effetti conseguenti le perdite anche integrali di capitali**. In pratica non si applicano, dalla data di entrata in vigore del Decreto (9 aprile 2020) e fino al 31 dicembre 2020:

- gli obblighi di riduzione del capitale per perdite oltre il terzo (2446, co. 2 e 3 e 2482 bis co. 4, 5 e 6 c.c.);
- gli obblighi di riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto del limite legale con contestuale obbligo di aumento (art. 2447 e 2482 ter c.c.);
- la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (art. 2484, 1° co. n. 4 e 2545-duodecies c.c.).

Si ricorda che le **PMI innovative** godono di un ampio ventaglio di agevolazioni tra cui alcune deroghe alla disciplina societaria ordinaria come la proroga del termine per la copertura delle perdite: - in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo); - in caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione e contemporaneo aumento del capitale almeno al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione all'esercizio successivo.

⁴ In attesa di chiarimenti ufficiali è plausibile che quanto applicato al bilancio d'esercizio 2020 valga anche per i bilanci consolidati e per quelli infra-annuali.

⁵ Artt. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, 2482-ter e articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies.